

Articolo 6 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001)

Art. 6

Disposizioni in materia di imposte e di tributi provinciali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la misura del tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'articolo 38 della [legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10](#), come modificato dall'articolo 46 della [legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3](#), è fissata tenendo conto anche dell'entità del gettito del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, di protezione e d'igiene dell'ambiente istituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); con effetto dalla medesima data, nel territorio della provincia cessa l'applicazione del predetto articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

2. Per l'accertamento dei tributi provinciali mediante adesione del contribuente si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203.

3. *omissis*

4. I commi 2 e 3 si applicano anche ai procedimenti concernenti l'irrogazione di sanzioni conseguenti a violazioni di norme tributarie non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità di applicazione dei commi 2 e 3.